Ordine degli Psicologi	DELIBERA n° G/132

adottata nella riunione del Consiglio dell'Ordine il 19/12/2020

OGGETTO: Nulla osta preventivo dipendente Paola Dilaghi

Consiglieri presenti:

della Toscana - Firenze

BIANCHI	DUCCIO MARIA	Р	FANZONE	TOMMASO	Р	MOSCARELLA	ADA	Α
CACIOLLI	ILARIA	Р	FOSSATI	LUISA	Р	RICCI	ALESSIA	Р
CAPECCHI	ROSSELLA	Р	GULINO	MARIA ANTONIETTA	Р	RICCIARINI	GIACOMO	Α
CECCARELLI	ELEONORA	Р	LENZA	DIANA	Р	SERIO	PAOLA	Р
CIULLI	TOMMASO	Р	MANGINI	SIMONE	Р	ZINI	NERI	Р

Presidente: Maria Antonietta Gulino Segretario: Rossella Capecchi

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Toscana

Premesso che la dipendente Paola Dilaghi con inquadramento nella categoria C – posizione economica C2, CCNL Enti pubblici non economici, ha chiesto all'Amministrazione la revisione del nulla-osta al trasferimento che ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 presso altro ente già concessole nel 2011 (ns. protocollo n. 2470/2011) e che tale richiesta di aggiornamento (ns. protocollo n. 9309/2020) è motivata dalla volontà di partecipare ad una selezione per mobilità presso un altro ente (Regione Toscana). L'ente che ha bandito tale avviso di mobilità chiede infatti che vi sia l'esplicita dichiarazione all'interno del nulla osta che l'ente concedente è un ente pubblico ai sensi dell'art.1 c. 2 del D.Lgs 165/2001;

Visto l'art. 1 c. 2 del D.Lgs.165/2001 che prevede "per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti i del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", stabilendo che anche gli ordini professionali sono amministrazioni pubbliche in quanto enti pubblici non economici e di conseguenza che anche l'Ordine degli Psicologi della Toscana è una pubblica amministrazione;

Ribadito che gli Ordini e Collegi professionali sono enti pubblici associativi non economici ad appartenenza necessaria e, come tali, sono soggetti alla normativa del pubblico impiego ex D.Lgs. n. 165/2001;

Considerato che l'Ordine degli Psicologi della Toscana è Ente autonomo con competenza su tutta la regione Toscana, e non può in alcun modo essere considerato articolazione territoriale del Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, il quale peraltro non ha funzioni di controllo e coordinamento rispetto ai singoli Ordini regionali o provinciali;

Considerato che l'assunzione di una nuova unità in sostituzione del dipendente attualmente assunto risulta operazione neutra per il bilancio dell'Ordine e che non modifica la pianta organica dell'Ente;

Tenuto conto del positivo parere espresso informalmente dall'Organo di revisione contabile (prot. n. 9474/2020) in merito agli equilibri del bilancio dell'ente a fronte della necessaria sostituzione del dipendente attualmente assunto;

Richiamate le disposizioni dettate dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, così come novellato dall'art. 4 del D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, in base alle quali:

- le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento;

Considerato che, in base alle disposizioni dettate dal succitato art. 30 D.Lgs. 165/2001, la mobilità volontaria va considerata tra i più importanti strumenti per la corretta gestione delle risorse umane in caso di reclutamento di personale;

Tenuto conto che questa Amministrazione intende favorire processi di mobilità del personale dipendente presso altri enti e pubbliche amministrazioni;

Ritenuto opportuno, pertanto, dare positivo riscontro alla richiesta di nulla-osta espressa dal dipendente, accogliendo le relative esigenze in riferimento del suo accrescimento professionale;

Tenuto inoltre conto che questa amministrazione, nel caso di effettivo collocamento del dipendente presso un ente diverso, per le intervenute difficoltà operative legate alla sopravvenuta carenza di personale, si riserva di utilizzare lo strumento dell'avviso di mobilità da altro Ente o la richiesta di scorrimento di graduatoria attualmente attiva ad altro Ente;

Considerato che entrambe le suddette forme di reclutamento del personale richiedono alcuni mesi di tempo e che l'Ente ha la necessità di mantenere la funzionalità;

Dato atto che gli Ordini professionali non sono sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola, per l'anno 2019 come pure per l'anno 2020, con i vincoli di finanza pubblica e con il rispetto degli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche, ma che devono esclusivamente attenersi alla disposizione di settore di cui all'art.2 del D.L.101/2013 che stabilisce l'adeguamento da parte dei medesimi delle proprie politiche ai principi di contenimento e razionalizzazione delle spese senza escludere la facoltà di assunzione;

DELIBERA

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di prendere atto della richiesta di mobilità volontaria effettuata dalla dipendente Paola Dilaghi, con inquadramento nella categoria C posizione economica C2, CCNL Funzioni Centrali;
- di concedere, in accoglimento dell'istanza presentata dalla dipendente, per le ragioni espresse, il nulla osta alla mobilità della dipendente Paola Dilaghi riservandosi di concordare con l'ente di destinazione i tempi e le modalità dell'effettiva assegnazione della dipendente, in modo tale da poter garantire la conclusione di analoghe procedure di sostituzione della dipendente per la copertura del ruolo rimasto scoperto, fermo restando che il periodo intercorrente tra la richiesta di assegnazione pervenuta dall'ente di destinazione e l'effettivo passaggio della dipendente Paola Dilaghi a tale amministrazione non dovrà essere inferiore a centoventi giorni;
- di disporre che l'effettivo trasferimento alle dipendenze di altro ente avvenga con la condizione sospensiva che la Regione Toscana, dandone preliminare conferma formale a questo Ente, preveda un periodo di comando presso l'Ordine degli Psicologi della Toscana per n. 2 giorni, per complessive n. 15 ore lavorative a settimana, per i due mesi successivi al trasferimento. Fino a quando non interviene la trasmissione a questo Ente degli atti con cui la Regione Toscana intende dare seguito all'assunzione della dipendente, gli effetti della delibera sono da intendersi sospesi.
- Si delega il Presidente e il Segretario, per quanto di loro competenza, ad attivare eventuali procedimenti amministrativi utili al rilascio degli atti necessari alla mobilità volontaria richiesta dalla dipendente Paola Dilaghi.

PRESENTI: 13	VOTANTI: 8	FAVOREVOLI: 8	CONTRARI: 0	ASTENUTI: 5 (Bianchi, Ciulli, Fossati,
				Serio, Zini)

Il Segretario

(dott.ssa Rossella Capecchi)

La Presidente

(dott.ssa Maria Antonietta Gulino)

-